

## **Protocollo operativo**

**per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra magistrati del settore civile e magistrati del settore penale del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica**

**d'intesa**

**con la Polizia Giudiziaria e con i Corpi della Gendarmeria dello Stato, della Guardia di Rocca, della Polizia Civile e con l'Ordine degli Avvocati.**

### **VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE**

- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e a violenza domestica firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011;
- La legge n.97 del 20 giugno 2008 e succ. mod., in particolare la legge n.57 del 6 maggio 2016 e il decreto delegato n.56 del 17 maggio 2018;

### **LETTO**

il rapporto di valutazione del Grevio sull'attuazione della Convenzione di Istanbul nella Repubblica di San Marino in data 23 giugno 2021, nel quale è stato rilevato che a San Marino, così come in altri Paesi, *“non si faceva espressamente riferimento alla violenza*

*domestica tra i criteri giuridici di cui tenere conto nel determinare i diritti di affidamento e/o di visita”;*

#### RICORDATO

*l’art.31 della Convenzione di Istanbul ai sensi del quale: “Le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, unitamente a misure per garantire che l’esercizio dei diritti di visita e custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”;*

#### PREMESSO

-che al fine di dare corretta applicazione alla disposizione sopra citata e alle indicazioni del Grevio, occorre formalizzare una prassi, di fatto già seguita ed esistente, volta allo scambio delle conoscenze e al coordinamento degli interventi dei giudici chiamati a pronunciarsi in materia di violenza domestica e di genere, di affido e tutela minori nonché di separazione e divorzio;

-che occorre evitare che gli atti relativi al processo penale siano sconosciuti ai giudici civili, in particolare ove siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, in modo da consentire il giudice civile di assumere determinazioni sulla base dell’effettivo e concreto funzionamento dell’assetto familiare. Egualmente, deve escludersi che anche gli ausiliari e consulenti incaricati di verificare le “capacità e idoneità genitoriali”, non siano informati delle risultanze scaturenti dalle indagini disposte in sede penale, con il rischio di assumere determinazioni non coerenti

con il quadro fattuale sottostante. Il fine è anche quello di evitare effetti di “vittimizzazione secondaria” del coniuge o dei minori vittime, atteso che potrebbero essere chiamati più volte e in diverse sedi ad essere interrogati o sentiti per rendere dichiarazioni sui medesimi fatti;

#### OSSERVATO

-che, seppure sia buona prassi, non appare sufficiente la collaborazione dei difensori delle persone offese ai quali richiedere il deposito di atti e memorie contenenti le informazioni necessarie, essendo invece necessario formalizzare accordi tra tutti gli uffici giudiziari - penali, civili e tutelari - al fine di condividere il rispettivo apparato informativo, per addivenire allo scambio, in tempi reali, delle informazioni e degli atti di reciproco interesse e per concentrare l’acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime;

#### CONSIDERATO

che rappresenta una buona prassi per gli Uffici giudiziari adottare un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere;

che tale approccio è richiesto dalla Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla legge n. 97/2008 e succ. mod;

#### TENUTO CONTO

-che in base alle disposizioni sul lavoro giudiziario adottate dal Dirigente del Tribunale Unico in data 5 ottobre 2022, prot. N.415/D/2022, al punto II.5, sono indicati tra i criteri di priorità i procedimenti che hanno ad oggetto: “le fattispecie con vittime minori o parti civili costituite e gli atti persecutori” (punto 7) e “gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica e i maltrattamenti in ambito familiare” (punto 8);

- che anche nel settore civile è stata indicata come materia prioritaria quella della famiglia e della tutela dei minori;
- che vi è l'intenzione di redigere un protocollo per regolamentare i rapporti tra settore civile e settore penale del Tribunale Unico in materia;
- che sono state organizzate riunioni per approfondire le modalità di raccordo, anche tenendo conto di una prassi già esistente;
- che appare necessaria la fattiva collaborazione delle Cancellerie, anche in ordine all'utilizzo dei programmi informatici esistenti, al fine di una rapida acquisizione e trasmissione delle informazioni nonché per l'elaborazione dei dati statistici;

si concorda quanto segue

#### Art.1

##### (Trasmissione informazioni)

- 1) La polizia giudiziaria, ovvero le altre autorità di polizia (Corpo della Gendarmeria, Polizia Civile, Guardia di Rocca), all'atto della ricezione della notizia di reato, accerteranno dalla vittima ed anche tramite richieste alla competente Cancelleria Civile del Tribunale, se sono pendenti procedimenti civili di divorzio, separazione, affido minori, tutela minori, acquisendo, ove possibile, anche il numero di registro del relativo fascicolo;
- 2) una volta pervenuta la notizia di reato in Tribunale, il Cancelliere penale annoterà sul fascicolo "esiste procedimento civile n. \_\_\_\_"; ove il numero di RG non risulti indicato, sarà il Cancelliere Penale a richiedere l'informazione al Cancelliere Civile;
- 3) il Commissario della legge Giudice Inquirente, assegnatario del fascicolo, verificata la pendenza di procedimenti in sede civile, ne darà comunicazione al giudice competente al quale provvederà a

trasmettere:

- i) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
  - ii) in ogni caso, i provvedimenti applicativi di misure cautelari (ordini di protezione o altra diversa misura) ed eventuali provvedimenti successivi. Questi ultimi provvedimenti potranno, comunque, essere richiesti dal giudice civile/ tutelare minorile se ritenuti utili per la decisione;
  - iii) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio.
- 3) Gli atti saranno trasmessi mediante deposito alla Cancelleria civile che provvederà a trasmetterli immediatamente al giudice competente.
  - 4) Qualora il giudice civile/tutelare minorile, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda la trasmissione di atti o informazioni, vi provvederà il magistrato del settore penale assegnatario del relativo fascicolo, assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.
  - 5) Il Giudice civile/tutelare minorile trasmetterà eventuali notizie di un reato procedibili d'ufficio risultanti dagli atti di causa, per le quali non risulti già pendente un procedimento penale.
  - 6) Gli ordini di protezione emessi dal giudice civile ovvero le misure di tutela assunte dal giudice tutelare minorile saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

#### Art.2

(Consulenze tecniche d'ufficio e acquisizioni probatorie)

- 1) Nel caso di nomina di Consulenti Tecnici da parte del Giudice inquirente penale (per la valutazione delle capacità genitoriali o della

personalità dell'aggressore, ecc.), quest'ultimo, previa valutazione dell'operatività del segreto investigativo, trasmetterà ogni informazione utile (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni, ecc.) al giudice civile competente in materia separazione, divorzio, affido e/o tutela minori.

2) Al fine di evitare la ripetizione di incumbenti istruttori che possano determinare forme di vittimizzazione secondaria, i verbali e le registrazioni delle audizioni delle vittime di violenza, in particolare quando si tratti di minori, vengono trasmessi dal giudice inquirente penale, previa valutazione dell'operatività del segreto investigativo, al giudice civile, ove pertinenti.

#### Art.3

(Decadenza e limitazione della capacità genitoriale)

1) Ove siano pendenti fascicoli che riguardano minori, il magistrato del settore penale assegnatario, valuterà l'eventuale iniziativa in ordine alla misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale ex art.53 del c.p.p. come modificato dall'art.1 della legge n.24 del 2 marzo 2022, dandone notizia nel procedimento civile di separazione, divorzio, affido e/o tutela minori, ove pendenti.

2) Negli stessi fascicoli verrà data informazione dell'assunzione di eventuali misure cautelari coercitive assunte ex art.53, comma 5, del c.p.p. come modificato dalla legge n.24 del 2 marzo 2022.

#### Art.4

(Istanza per trasmissione atti al settore civile)

Il difensore che rappresenta una parte della causa civile che assuma essere vittima di violenza di domestica, dopo l'iscrizione a ruolo della causa, può presentare al magistrato assegnatario del procedimento

penale istanza - allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente agli altri documenti ritenuti utili - per la trasmissione degli atti al settore civile.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente protocollo entra in vigore in data 4 marzo 2024.

Art. 6

(Comunicazioni)

1. Il presente protocollo è trasmesso:

- Alle Cancelleria civile e alla Cancelleria penale del Tribunale Unico.
- Al Consiglio Giudiziario.
- Alla Segreteria di Stato Giustizia e Famiglia.
- All'Authority Pari Opportunità.
- Al Responsabile SSAEP e Tutela Minori.

Art.7

(Disposizione transitoria)

Si procederà periodicamente alla verifica dell'attuazione del presente Protocollo, comunque dopo un anno dalla sua entrata in vigore, anche al fine di aggiornarlo tempestivamente sulla base dell'esperienza maturata.

San Marino, 29 febbraio 2024

FIRME

Il Dirigente del Tribunale Unico

Il Comandante Corpo della Gendarmeria

Il Comandante Corpo della Polizia Civile

Il Comandante Corpo della Guardia di Rocca

Il Presidente dell'Ordine Avvocati

